



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 23/10/2018

### FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto con l'intermediario resistente con decorrenza dal settembre 2006 ed estinto anticipatamente nel settembre 2010, parte ricorrente chiede il rimborso di Euro 1.888,27, per oneri bancari e assicurativi non goduti, nonché di Euro 10,00 a titolo di retrocessione di un addebito per "invio rendicontazione" non previsto contrattualmente, di Euro 9,83 per il ristorno di interessi di mora indebitamente conteggiati, di Euro 5,43 per il rimborso della imposta di bollo per trasparenza, e di Euro 88,75 per la parte non goduta delle spese contrattuali. Il tutto oltre interessi di legge.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario convenuto eccepisce l'improcedibilità del ricorso in ragione della cancellazione dello stesso dagli Albi e Elenchi di cui agli artt. 106 e 107 t.u.b., avvenuta in data 23 ottobre 2017.

Peraltro, nel riscontrare il reclamo, parte convenuta aveva dato atto della avvenuta estinzione anticipata del prestito, aggiungendo di avere già riconosciuto in favore del cliente l'importo di Euro 106,50 e ribadendo la legittimità – a mente del contratto sottoscritto - dell'addebito per l'invio della rendicontazione.

### DIRITTO

Nell'affrontare la presente controversia, occorre preliminarmente rilevare che, in data 23 ottobre 2017, l'intermediario convenuto è stato cancellato dall'Albo ex art. 107 t.u.b.;



cionondimeno, il presente ricorso è da ritenersi ammissibile, in quanto proposto (il 13 giugno 2017 ovvero) in una data anteriore rispetto a quella della cancellazione.

Passando al merito della questione, preme richiamare il costante orientamento di questo Collegio secondo cui, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio, a) sono rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; b) in assenza di una chiara ripartizione del contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare; c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Ciò posto, con specifico riferimento al contratto *de quo*, riconosciuta la natura *recurring* delle voci rispettivamente denominate "commissione di intermediazione" e "spese contrattuali" (non risultando agli atti indicazione idonea del relativo sottostante), constatata la mancata previsione a livello contrattuale di un criterio alternativo al pro rata temporis per la determinazione della quota di premio da retrocedere, si ritiene che le pretese di parte ricorrente meritino di essere accolte, come da tabella qui di seguito riportata:

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni d'intermediazione</i>				1.980,00	1.171,50	106,50	1.065,00
<i>Rimborso spese contrattuali</i>				150,00	88,75		88,75
<i>Premi assicurativi*</i>				1.357,51	803,19		803,19
<b>Totale</b>							<b>1.956,94</b>

\*L'importo dei premi assicurativi è stato considerato al netto delle imposte (€ 33,94).

Quanto agli ulteriori importi richiesti, le relative pretese non possono trovare accoglimento, in difetto di adeguata evidenza probatoria.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.956,94, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA